

**CAMERA DEI DEPUTATI** Doc. XII  
N. 14

**RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO**

**APPROVATA NELLA SEDUTA DI VENERDÌ 18 SETTEMBRE 1987**

Risoluzione  
sull'importanza economica dell'Antartide  
e dell'Oceano antartico

*Annunziata il 22 ottobre 1987*

**IL PARLAMENTO EUROPEO,**

vista la proposta di risoluzione presentata dall'onorevole De Gucht sull'Antartide (doc. 2-1477/84),

vista la proposta di risoluzione presentata dall'onorevole Zahorka sullo sfruttamento economico dell'Antartide (doc. 2-1677/84),

vista la relazione della commissione per la protezione dell'ambiente, la sanità pubblica e la tutela dei consumatori sulla protezione dell'ambiente e della natura dell'Antartico (doc. A2-57/87),

vista la relazione della commissione per le relazioni economiche esterne sul

significato economico dell'Antartide e dell'Oceano antartico (doc. A2-101/87),

A. riconoscendo l'importanza dell'Antartide e del suo zoccolo continentale (« la regione antartica ») e dell'Oceano antartico per il mondo intero, in particolare per quanto riguarda il mantenimento della stabilità dell'ambiente marino nella sua globalità e delle condizioni meteorologiche e climatiche, e l'importanza capitale per l'umanità della sua vasta natura incontaminata (per la scienza, l'insegnamento e l'ispirazione),

B. consapevole del fatto che l'Antartide è un ecosistema unico nel suo genere e che la ricerca finora condotta indica

che l'equilibrio ecologico dell'Antartide è particolarmente sensibile alle interferenze esterne,

C. conscio del fatto che vari Stati membri hanno forti legami storici con l'Antartide, sono firmatari di vari trattati e convenzioni (in particolare del Trattato sull'Antartide del 1959 e della Convenzione sulla conservazione delle risorse marine viventi dell'Antartide del 1980 (C-CAMLR) e che la Comunità stessa è parte contraente della CCAMLR,

D. rilevando che il Trattato sull'Antartide, che specifica che l'Antartide dovrebbe essere usato soltanto per scopi pacifici e che prevede la libertà di ricerca scientifica nell'Antartide, ha finora costituito una valida base per raggiungere questi obiettivi,

E. rilevando che il Trattato sull'Antartide tiene efficacemente in sospenso tutte le rivendicazioni di sovranità nell'Antartide,

F. consapevole del fatto che vi è la possibilità che il Trattato sull'Antartide sia sottoposto a una revisione nel 1991,

G. rilevando l'interesse dimostrato dagli Stati membri delle Nazioni Unite per il futuro dell'Antartide e dell'Oceano antartico,

H. rilevando inoltre la crescente preoccupazione da parte di gruppi ecologisti non governativi per la tutela dell'Antartide e dell'Oceano antartico,

I. osservando inoltre che le parti consultive del Trattato sull'Antartide stanno attualmente negoziando un regime volto a disciplinare sia l'esplorazione che lo sfruttamento commerciale di qualsiasi risorsa mineraria,

J. osservando che le risorse marine viventi dell'Antartide sono soggette a eccessivo sfruttamento ma che, se gestite adeguatamente, sono in grado di contribuire in maniera sostanziale alle risorse mondiali di proteine su base continua,

K. deplorando, tuttavia, che gli sforzi compiuti dalla Comunità e da quegli Stati membri della CEE che sono parti contraenti della CCAMLR per contenere lo sfruttamento delle risorse non abbiano finora avuto esito positivo,

L. osservando che le poche risorse minerarie scoperte nell'Antartide non sono commercialmente sfruttabili a causa delle condizioni operative sfavorevoli e dell'attuale situazione di mercato,

M. osservando che lo sfruttamento economico dei minerali dell'Antartide non è attualmente preso in considerazione dalle principali società petrolifere e minerarie,

1. — Ritiene che il mantenimento del sistema del Trattato sull'Antartide rivesta il massimo interesse per la CEE;

2. — Considera irragionevole subordinare l'Antartide a qualsiasi regime ONU, in quanto ciò avrebbe per effetto la politicizzazione della regione;

3. — Sollecita quegli Stati membri della CEE che non lo abbiano ancora fatto ad aderire al Trattato sull'Antartide;

4. — Auspica che la Comunità aderisca al trattato sull'Antartide;

5. — Chiede pertanto a tutti gli Stati membri della CEE di adoperarsi affinché la Comunità possa aderire al Trattato sull'Antartide in quanto persona giuridica;

6. — Riconosce che l'importanza dell'Antartide per l'Europa sta sia nella conoscenza di questa regione e dei suoi effetti globali che nel suo potenziale quale fonte di ricchezza mineraria e di proteine;

7. — Sollecita pertanto tutti gli Stati membri a intraprendere e a coordinare attività di ricerca nell'Antartide e a cooperare ai fini di creare e di usare le necessarie infrastrutture logistiche;

8. — Sollecita gli Stati membri che stanno programmando attività nell'Antar-

tide che potrebbero avere importanti conseguenze per l'ambiente a procedere a valutazioni sull'impatto ambientale prima di impegnarsi nelle attività in questione;

9. — Sollecita la CEE e gli Stati membri che sono parti contraenti della CCAMLR a fare quanto in loro potere onde garantire l'adempimento degli intenti e degli obiettivi della CCAMLR;

10. — Ritiene che, se efficacemente attuata, la CCAMLR potrebbe fornire gli elementi necessari a realizzare, nell'ambito di un ecosistema, un'impostazione per la conservazione e la gestione delle risorse naturali della regione;

11. — Deplora che, nonostante i considerevoli sforzi compiuti dalla Comunità e dagli Stati membri che sono parti contraenti della CCAMLR, finora l'attuazione della CCAMLR sia stata del tutto inadeguata e che lo sfruttamento sconsiderato delle riserve ittiche abbia avuto come conseguenza un impoverimento a livelli critici di varie specie, mentre sia il calamaro che il krill, elementi di base della catena alimentare dell'Antartide, risultano sempre più gravemente minacciati;

12. — Si compiace del riconoscimento da parte della commissione della CCAMLR, nella sua riunione tenutasi a Hobart l'8-19 settembre 1986, della propria responsabilità per quanto concerne la conservazione e l'uso razionale delle risorse marine viventi dell'Antartide e della sua decisione di creare un gruppo di lavoro che sarà convocato dall'Australia prima della prossima riunione del 1987, per portare avanti lo sviluppo di possibili impostazioni in materia di conservazione, volte a conseguire gli obiettivi della Convenzione;

13. — Ritiene che la Comunità, in quanto parte contraente, abbia un ruolo speciale da svolgere nel rafforzamento della CCAMLR quale forza efficace per la conservazione e che la Comunità e gli

coordinato per raggiungere tale obiettivo nell'ambito della CCAMLR;

14. — Chiede in particolare alla Commissione di presentare urgentemente proposte al segretario della CCAMLR, come previsto nella relazione della riunione di Hobart, al fine di individuare le insufficienze esistenti nella struttura delle misure di conservazione nell'Antartide e nell'Oceano antartico, e di porvi rimedio; invita inoltre la Commissione a sollecitare il sostegno degli Stati membri per tali proposte e a comunicarle al Parlamento europeo;

#### *Balene.*

15. — Ritiene essenziale che la moratoria sulla caccia commerciale alle balene, ivi compresa la caccia alle balene nella regione antartica e dell'Oceano antartico, adottata nell'ambito della Convenzione internazionale per la regolamentazione della caccia alle balene, sia rigorosamente rispettata da tutte le parti;

16. — Sollecita la Commissione, come previsto nel progetto di Quarto Programma d'azione ambientale, ad adoperarsi nella misura del possibile attraverso i canali diplomatici e altri mezzi per garantire che la moratoria sulla caccia commerciale alle balene sia rigorosamente rispettata e che non si faccia uso illecito delle norme mediante, per esempio, il rilascio di licenze per la cosiddetta caccia alla balena « a scopi scientifici »;

#### *Minerali.*

17. — Ritiene che qualsiasi esplorazione o sfruttamento di minerali inciderebbe in maniera negativa sui valori unici nel loro genere dell'ambiente antartico;

18. — Sostiene, ciononostante, il principio di negoziare un regime concernente

la prospezione e lo sfruttamento incontrollati;

19. — Ritiene necessario creare, quale parte di un regime per i minerali, un quadro giuridico comune per tutte le future prospezioni ed estrazioni di minerali nell'Antartide;

20. — Ritiene che tale quadro giuridico dovrebbe contenere condizioni che dovrebbero essere soddisfatte prima della concessione di un'autorizzazione e che, qualora tali condizioni non siano soddisfatte, dovrebbe essere applicata l'opzione zero;

21. — Esprime tuttavia dubbi quanto al fatto che l'attuale progetto per un eventuale regime per i minerali, così come discusso nella speciale riunione consultiva sulle risorse minerali antartiche, tenutasi a Tokyo dal 27 ottobre al 12 novembre 1986 (MR 17 Revisione II, Allegato alla relazione personale informale del presidente, in data settembre 1986), rappresenti una struttura adeguata per la tutela dell'ambiente;

22. — Invita quindi gli Stati membri che partecipano ai negoziati per un regime concernente minerali a non procedere ulteriormente verso la firma o la ratifica di tale regime fintantoché i rischi

per l'ambiente non saranno stati valutati e non saranno state sviluppate salvaguardie adeguate;

23. — Ritiene necessario che si consenta alla Commissione di prendere parte, in qualità di osservatore, ai negoziati sul regime per i minerali e auspica che, in ultima analisi, la Comunità sia parte contraente di questo accordo, tenuto conto, in particolare, delle sue competenze giuridiche in materia di commercio internazionale;

\* \* \*

24. — Incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione, al Consiglio, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, agli organismi menzionati nel testo, in particolare alle parti consultive del Trattato sull'Antartide, ai membri e al segretario della CCAMLR e ai membri e al segretario della Commissione internazionale per la caccia alle balene, nonché alle Nazioni Unite.

ENRICO VINCI  
*Segretario generale*

SIEGBERT ALBER  
*Vicepresidente*